

Paragone Iniziativa paesaggio – LPT2

Iniziativa paesaggio	LPT 2 (Testo per la votazione finale, 29.9.2023)	Valutazione
<p>Art. 75c Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili</p> <p>¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.</p> <p>² Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino.</p> <p>⁵ La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.</p>	<p>Art 1 Scopi cpv. 2b^{ter}. stabilizzare il numero degli edifici nei comprensori non edificabili; cpv. 2b^{quater}. stabilizzare l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone agricole di cui all'articolo 16 sfruttate tutto l'anno, salvo se l'impermeabilizzazione è finalizzata a scopi agricoli o all'esercizio di attività turistiche;</p> <p>Art. 8d con Art. 5 cpv. 1 segg. e Art. 6 cpv. 3 d, e, cpv. 4 e Art. 24f Contenuto del piano direttore in relazione all'obiettivo di stabilizzazione nel comprensorio non edificabile, fondamenti, rispetto dei principi, contributo per i premi di demolizione e informazione</p> <p>Art. 38b Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023 ¹ I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui all'articolo 8d entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023. ³ Scaduto il termine di cui al capoverso 1, ogni nuovo edificio fuori della zona edificabile del Cantone è soggetto a compensazione fino</p>	<p>cpv 1 Principio di separazione <i>Le richieste dell'iniziativa appaiono implicitamente ma non sono soddisfatte in modo esplicito, come sottolineato più volte nei materiali dei dibattiti parlamentari.</i></p> <p>cpv. 2 Nessun aumento del numero e della superficie degli edifici <i>Le richieste dell'iniziativa sono ampiamente soddisfatte. Die Stabilizzare non significa porre un freno assoluto al consumo di superfici, il principio può comunque applicarsi alle strade comunali e alla superficie degli edifici, e certamente a tutte le impermeabilizzazioni del suolo che non servono all'agricoltura o al turismo nella zona agricola sfruttata tutto l'anno (altre eccezioni: impianti per la produzione energetica e infrastrutture di trasporto cantonali e nazionali). Contrariamente all'iniziativa, viene limitata anche l'impermeabilizzazione del suolo attorno agli edifici, poiché dal punto di vista del paesaggio e della biodiversità, essa è rilevante quanto l'impermeabilizzazione dovuta agli edifici stessi.</i></p> <p>Art. 8d/Art. 5cpv. 1segg./Art. 6 cpv. 3 e 4/Art. 24f <i>Le richieste dell'iniziativa sono soddisfatte. L'applicazione avviene mediante i piani direttori che contengono un concetto globale e delle misure quali i premi di demolizione (Art. 5 cpv. 1segg.). Gli edifici protetti sono esclusi dagli obiettivi da raggiungere. Ai sensi dell'Art. 6 cpv. 3 d ed e, i Cantoni sono tenuti a raccogliere i dati corrispondenti. Dal punto di vista della politica finanziaria e del senso della giustizia è discutibile rilasciare premi di demolizione allo smantellamento di edifici costruiti illegalmente e in relazione con nuove costruzioni agricole o turistiche, ma non è decisivo per quanto riguarda l'applicazione. L'informazione deve avvenire periodicamente (Art. 24f). L'estensione del rispetto dei principi agli inventari federali (Art. 6 cpv. 4) è una buona notizia; di fatto era già in vigore, ma è ormai fissata nella legge. Ciò soddisfa anche un'esigenza dell'Iniziativa biodiversità.</i></p>

Paragone Iniziativa paesaggio – LPT2

	<p>all'approvazione del piano direttore cantonale.</p> <p>⁴ Edifici già autorizzati possono essere costruiti senza compensazione entro un termine improrogabile di tre anni dalla scadenza di cui al capoverso 1.</p>	<p>Art. 38b <i>Le richieste dell'iniziativa sono soddisfatte.</i> L'applicazione avviene in modo analogo alla LPT 1 (dimensionamento delle zone edificabili); è prevista solo una breve scadenza transitoria e le sanzioni avranno altresì un effetto sull'applicazione. Nell'insieme vengono migliorate la trasparenza e l'informazione.</p>
<p>² (...) In particolare si applicano i seguenti principi:</p> <p>a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l'agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l'ubicazione;</p>	<p>Art. 16 Zona agricola ⁴ Nelle zone agricole l'agricoltura e i suoi bisogni hanno la priorità rispetto alle utilizzazioni non agricole.</p>	<p>Art. 16 cpv. 4 <i>Le richieste dell'iniziativa sono in parte soddisfatte.</i> Il significato pratico della funzione prioritaria si rafforza con le facilità nei confronti delle distanze definite da Agroscope, previste agli Artt. 15 cpv. 4^{bis} e 16 cpv. 5. L'obiettivo dell'Iniziativa paesaggio è sempre stato quello di limitare le attività senza vincolo con l'agricoltura che vengono svolte nella zona agricola, senza tuttavia concedere la priorità all'agricoltura nei confronti degli interessi di protezione. Le zone speciali ai sensi dell'Art. 8c contraddicono tale funzione prioritaria, nonostante venga fatto valere un miglioramento a favore delle terre coltivate.</p>
<p>b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;</p> <p>c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.</p> <p>³ Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.</p>	<p>Art. 8c Contenuto del piano direttore in relazione alle zone di cui all'articolo 18^{bis} ² Nel rispetto dei principi di cui al capoverso 1, i Cantoni possono stabilire nel proprio piano direttore determinati comprensori nei quali è ammesso destinare a scopo abitativo edifici agricoli non più utilizzati.</p> <p>Art. 18^{bis} Zone non edificabili con utilizzazioni soggette a compensazione ¹ Se in virtù dell'articolo 8c sono delimitate zone non edificabili per utilizzazioni a ubicazione non</p>	<p>Art. 8c, in particolare Art. 8c cpv. 2, con Art. 18^{bis} <i>Le richieste dell'iniziativa non sono soddisfatte.</i> L'Art. 8c cpv. 2 pone una nuova base all'attuale Art. 39 OPT (edifici tipici del paesaggio). Il portavoce della Commissione del Consiglio degli Stati ha spiegato che avverrà un miglioramento della situazione globale dal punto di vista della struttura degli insediamenti, del paesaggio, della cultura architettonica e della biodiversità e che la pianificazione cantonale o comunale delle utilizzazioni sarà una condizione. In particolare saranno richieste un'elevata qualità architettonica e l'identità d'aspetto, affinché il quadro paesaggistico conservi il suo carattere originale. Sotto questi aspetti l'Art. 8c cpv. 2 non si scosta molto dal diritto in vigore.</p> <p>Nell'insieme gli effetti negativi saranno limitati, poiché sarà necessario un piano direttore cantonale, approvato dal Consiglio federale, dotato di una concezione territoriale complessiva per definire queste nuove zone speciali cantonali. Occorreranno anche misure concrete di compensazione e di valorizzazione,</p>

Paragone Iniziativa paesaggio – LPT2

⁴ Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.

vincolata, occorre creare le premesse affinché dette utilizzazioni:

- a. siano associate alle necessarie misure di compensazione e di miglioramento; e
- b. producano nel complesso un miglioramento della situazione generale della struttura insediativa, del paesaggio, della cultura della costruzione, delle superfici coltivate e della biodiversità.

Art. 24d Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione

³ Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

- b. le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;

Art. 37a Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona

² Stabilisce a quali condizioni le strutture ricettive e della ristorazione erette fuori delle zone edificabili in conformità al diritto anteriore possono inoltre essere demolite e ricostruite e in che misura sono ammessi ampliamenti aziendali. Stabilisce inoltre a quali condizioni la demolizione di edifici e impianti

come pure la prova di un miglioramento della situazione generale della struttura degli insediamenti, del paesaggio, della cultura edilizia, delle terre coltivate e della biodiversità.

Per quanto riguarda le attività accessorie (Art. 24b) non ci sono state modifiche rispetto alla legge in vigore.

Art. 24d cpv. 3 lettera b

Le richieste dell'iniziativa sono minimamente soddisfatte.

Le nuove costruzioni sostitutive sono ancora permesse, tuttavia il legislatore ha elargito la tutela dell'uguaglianza d'essenza all'aspetto dei dintorni.

Art. 37a cpv. 2

Le richieste dell'iniziativa non sono soddisfatte. L'articolo consente l'uso differenziato di circa 2000 edifici. La Confederazione deve comunque badare al rispetto del principio di separazione tra i comprensori edificabili e quelli non edificabili nell'ambito della definizione delle possibilità di edificare e delle attività.

Paragone Iniziativa paesaggio – LPT2

	<p>utilizzati a scopi commerciali siti all'interno dello stesso comparto territoriale ma in un altro luogo legittima ampliamenti supplementari dell'azienda.</p>	
<p>¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili. (EFFETTO INDIRETTO)</p>	<p>Art. 5 cpv. 1 e 1^{bis} Tassa sul plusvalore nel caso di cambiamento di zona Art. 16a cpv. 2 Dimensioni dell'ampliamento interno Art. 18 1^{bis} Ammissione di edifici o impianti dotati di legame funzionale con l'utilizzazione principale Art. 18a cpv. 2 lettera a Esenzione dall'autorizzazione per impianti solari e risanamenti energetici Art. 24^{bis} Raggruppamento di impianti infrastrutturali e impianti di telefonia mobile Art. 24^{ter} Edifici e impianti per reti termiche Art. 24c^{bis} Edifici in comprensori con insediamenti sparsi Art. 24e cpv. 6 piccoli edifici annessi per la tenuta di animali a scopo di hobby Art. 25 cpv 5 Termine di prescrizione a 30 anni</p>	<p>Art. 5 cpv. 1segg. <i>La limitazione della tassa sul plusvalore nel caso di cambiamento di zona, dipendente dalle diverse legislazioni cantonali, rappresenta un passo indietro rispetto all'attuale giurisprudenza del Tribunale federale.</i></p> <p><i>Le ulteriori disposizioni avranno solo effetti marginali, benché non in senso favorevole.</i></p>